



Fascicolo Unico dei Fogli Informativi dei servizi accessori al Conto Corrente di Base - Fasce Socialmente Svantaggiate

Il Fascicolo contiene i seguenti Fogli Informativi:

Servizio	Ultimo aggiornamento
Foglio Informativo carta di debito	N°1 - 7 gennaio 2019
Foglio Informativo servizi di incasso e pagamento	N°1 - 7 gennaio 2019
Foglio Informativo servizio estero	N°1 - 7 gennaio 2019
Foglio Informativo Internet Banking	N°1 - 7 gennaio 2019

Ultimo Aggiornamento: 7 gennaio 2019



FOGLIO INFORMATIVO CARTA DI DEBITO

Conto Corrente di Base – Fasce Socialmente Svantaggiate

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.
 Sede Legale: V. Gramsci, 7 – 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800
 Sito internet: www.bancaintermobiliare.com
 Capitale sociale € 156.757.116. i.v.
 Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016
 Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319
 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.
 Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

SPAZIO RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede		
Codice consulente:	Nome:	Cognome:
Indirizzo:		
Telefono:	E-mail:	n° iscrizione albo:

CHE COSA E' LA CARTA DI DEBITO

La carta di debito è uno strumento di pagamento che permette al titolare del prodotto di acquistare beni e servizi, entro i limiti contrattualmente prefissati, presso gli esercenti fisici e virtuali convenzionati. La carta di debito è abilitata all'utilizzo domestico e internazionale, con microchip ed è utilizzabile per: 1) prelievi ATM e per pagamenti POS sul territorio nazionale; 2) per prelievi da ATM (Cirrus®) e pagamenti Pos (Maestro®) all'estero; 3) per vari pagamenti su internet attraverso il circuito Maestro®, utilizzando il codice del CVC2 e la password 3D secure. La carta di debito Contact Less consente inoltre i pagamenti in modalità contactless (C-LESS) presso gli esercenti abilitati

Rischi legati all'operatività delle carte di debito

- Possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valute diverse dall'Euro;
 - Utilizzo fraudolento del prodotto da parte di terzi in caso di furto, o smarrimento della carta o custodia o uso incauto del P.I.N. – Il furto o lo smarrimento della carta deve essere immediatamente denunciato al fine di consentire il tempestivo blocco dell'operatività della carta stessa.
- In caso di utilizzo irregolare da parte del titolare con conseguente revoca della carta, l'evento ed i dati del titolare sono comunicati, ai sensi della vigente normativa, alla "Centrale d'Allarme Interbancaria" istituita presso la Banca d'Italia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza: le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

CARTA DI DEBITO CONTACTLESS		
N° operazioni di rilascio, rinnovo e sostituzione carta di debito incluse nel canone	1	
Canone annuo della carta	€ 0,00	
Canone ulteriore carta	€ 0,00	
Costo di emissione	€ 0,00	
Costo rinnovo a scadenza	€ 0,00	
Limiti di utilizzo prelievi di contante	Giornaliero	Mensile
Limite massimo prelievo circuito Bancomat®	€ 500,00*	€ 1.500,00
Limite massimo prelievo circuito Cirrus®	€ 1.500*	€ 1.500,00
*è previsto un limite per singolo prelievo di contante pari a € 250,00		
Limiti di utilizzo pagamenti	Giornaliero	Mensile
N° operazioni di pagamento attraverso carta di debito incluse nel canone	illimitate	
Limite massimo pagamenti POS circuito PagoBancomat®	€ 1.500,00	
Limite massimo pagamenti POS circuito Maestro®	€ 1.500,00	
Commissioni		
Prelievi di contante sportello ATM stessa Banca	Non previsto	

Prelievi di contante sportello ATM altra Banca in Italia	€ 0,00
Numero di prelievi di contante annui gratuiti su ATM altra banca in Italia incluse nel canone	illimitati
Prelievi di contante sportello ATM altra Banca area Euro	€ 2,50
Prelievi di contante sportello ATM altra Banca area non Euro	€ 2,50
Pagamenti POS circuito PagoBancomat®	€ 0,00
Pagamenti POS e internet circuito Maestro®	€ 0,00
Commissioni per blocco carta di debito a seguito di furto o smarrimento	€ 0,00
Costo SMS Alert	Si veda la sezione "Servizio SMS Alert" all'interno del Foglio Informativo dell'Internet Banking
FastPay – pagamento pedaggi autostradali presso barriere abilitate	
Costo servizio	0 €
Limite massimo per singolo pedaggio	61,97 €

RECESSO E RECLAMI

Recesso dai rapporti

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l'erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovute per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.

Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l'eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l'utilizzo dei servizi (per esempio: moduli assegno non utilizzati; carte di debito; ecc.) e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate (per esempio: bonifici ad esecuzione posticipata per richiesta del cliente; assegni emessi e non ancora presentati per l'incasso; prelievi con la carta di debito; utilizzo della carta di credito; ecc.).

Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione (per esempio: utilizzo dei moduli assegno dopo l'iscrizione del cliente in C.A.I. – Centrale di Allarme Interbancaria).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Non oltre due mesi dalla comunicazione di estinzione o di recesso formalizzata dal cliente o dalla banca, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

Nel caso di trasferimento dei servizi di pagamento del conto e contestuale chiusura dello stesso, richiesta ai sensi dell'art.2 della legge n.33/2015, la banca trasferente ha 12 giorni, dalla data di decorrenza indicata dal cliente, per concludere le operazioni di chiusura

Ai sensi della Direttiva 2014/92/UE - richiamata dal suddetto Decreto - la banca è obbligata a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie.

Reclami

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall'intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.

2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).

L'appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all'oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.

3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Funzione Consulenza Legale e Contenzioso Via Gramsci, 7 10121 Torino
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@bancaintermobiliare.com
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: bim@postacert.cedacri.it
- fax da inviare al numero 011/0828807
- consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari ed i servizi di pagamento

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

"ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assoluta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.

Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.

Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito www.acf.consob.it, oppure presso le Agenzie della Banca.

3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa:

1. La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all'intermediario) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21

00187 Roma – Italia

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

LEGENDA

Carta di debito	Tessera che consente il prelievo di contante presso gli sportelli automatici degli istituti aderenti al sistema interbancario e di effettuare operazioni di acquisto con addebito.
Bancomat® / PagoBancomat®	Circuiti di pagamento con carta di debito o prepagata, operanti in ambito nazionale. Essi consentono, rispettivamente, il prelievo di contante dagli ATM abilitati ad operare sul Circuito BANCOMAT® ed il pagamento di beni o servizi presso gli esercenti aderenti al Circuito PagoBancomat®. Per accedere ai servizi dei Circuiti è richiesto l'impiego di una Carta a Marchio BANCOMAT®/PagoBancomat® su Terminali abilitati ai medesimi Circuiti.
Costo annuo della carta	Canone dovuto per l'emissione della carta di debito; viene addebitato annualmente fino alla revoca della carta di debito, indipendentemente dall'uso ed in via anticipata; nel primo anno l'addebito avviene alla fine del mese di emissione della carta di debito, mentre negli anni successivi l'addebito avviene all'inizio del mese in cui la carta è stata emessa.
ATM	Automated Teller Machine: sportello automatico dove è possibile prelevare denaro contante mediante l'uso di una carta di pagamento (moneta elettronica: carta di debito, carta prepagata, carta di credito) ed alle condizioni contrattualizzate con la propria banca. Presso gli ATM della propria banca sono possibili anche consultazioni di saldi e movimenti di conto e varie operazioni di pagamento quali, ad esempio, pagamento di bollette, ricariche telefoniche, ricariche di carte prepagate. Negli ATM evoluti è possibile anche versare assegni e denaro contante.
POS	Point of sale, cioè "punto di vendita": si intende sia il dispositivo elettronico sia il relativo servizio bancario che consentono ad un creditore di accettare e incassare, direttamente sul proprio conto corrente, i pagamenti elettronici mediante carte di pagamento (moneta elettronica: carte di credito, di debito e prepagate) da parte dei clienti debitori. Le apparecchiature POS possono essere di varie tipologie; le principali sono: POS fisso, POS fisso c-less, POS GPRS, POS GPRS c-less, POS GSM.
Cirrus®/Maestro®	Cirrus®/Maestro® è il marchio internazionale di debito del circuito Mastercard®. Il marchio Cirrus® identifica la funzionalità di prelievo, mentre il circuito Maestro® corrisponde alla funzionalità di pagamento. Le carte con circuito Cirrus®/Maestro® possono essere anche associate al circuito PagoBANCOMAT®; vengono emesse direttamente dalle banche associate e sono collegate al conto corrente del titolare. La carta è utilizzabile sia in Italia sia all'estero nei limiti della disponibilità, mediante l'uso di un unico codice segreto PIN.

P.I.N.	Personal Identification Number, che significa Numero di Identificazione Personale: è una serie di caratteri numerici, solitamente 4 o 5 cifre, abbinati in via esclusiva alla carta di debito la cui digitazione è necessaria per eseguire transazioni di prelievo contanti e di pagamenti; hanno lo scopo di verificare che la persona che utilizza la carta di debito sia effettivamente autorizzata ad eseguire l'operazione.
Blocco della carta	Il blocco della carta in seguito a furto o smarrimento, al fine di evitare l'uso fraudolento della stessa ai danni del titolare, deve essere tempestivamente posto in essere, ad esempio, tramite comunicazione al "numero verde" solitamente a disposizione dell'utente.
Prodotti accessori/facoltativi (contratti accessori)	Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza i quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno dal cliente. N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale.
Servizi di Pagamento	Per Servizi di Pagamento si intendono le seguenti attività: <ol style="list-style-type: none"> 1. servizi che permettono di depositare contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento 3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo; c) bonifici, inclusi ordini permanenti; 4. esecuzione di operazioni di pagamento, quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento, mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c) bonifici, inclusi ordini permanenti; 5. emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento; 6. rimessa di denaro; 7. servizi di disposizione di ordine di pagamento; 8. servizi di informazione sui conti.



FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO Conto Corrente di Base – Fasce Socialmente Svantaggiate

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.
Sede Legale: V. Gramsci, 7 – 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800
Sito internet: www.bancaintermobiliare.com
Capitale sociale € 156.757.116. i.v.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016
Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

SPAZIO RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede		
Codice consulente:	Nome:	Cognome:
Indirizzo:		
Telefono:	E-mail:	n° iscrizione albo:

CHE COSA SONO I SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

Per servizi di incasso e pagamento si intendono le diverse tipologie e modalità di esecuzione di incassi di assegni (bancari, circolari e titoli similari) e pagamenti con addebito in conto, con presentazione del documento allo sportello oppure, ove possibile, mediante multicanale.

ASSEGNI:

L'assegno può essere bancario o circolare.

Assegno bancario

L'assegno bancario è un titolo di credito pagabile a vista contenente l'ordine impartito da un correntista alla propria banca di pagare a terzi (o a se stesso) una somma di denaro. In termini tecnici si parla del traente che ordina al trattario di pagare un beneficiario. L'assegno è trasferibile a un altro beneficiario mediante girata salvo che non vi sia apposta la clausola "non trasferibile", nel qual caso il titolo può essere pagato solo al beneficiario che non può girare l'assegno ma solo procedere al suo incasso presso una banca. Gli assegni di importo superiore a 1.000 euro devono obbligatoriamente contenere la clausola "non trasferibile". L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di 8 o 15 giorni dall'emissione a seconda che sia pagabile nello stesso comune di emissione ovvero in altro comune dello Stato.

Assegno circolare

L'assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca autorizzata per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell'emissione. Esso è pagabile a vista e non può essere emesso senza il nome del beneficiario. Affinché non sia pregiudicata l'azione di regresso l'assegno circolare deve essere presentato al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione. Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente.

Tra i principali rischi relativi agli assegni vanno tenuti presenti:

- il mancato pagamento dell'assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari);
- mancanza di autorizzazione ad emettere assegni del traente (assegni bancari);
- irregolarità dell'assegno;
- contraffazione totale o parziale dell'assegno;
- il rischio di cambio per disposizioni d'incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Domiciliazioni bancarie – Sepa Direct Debit (SDD)

Tramite il servizio "Sepa Direct Debit" (SDD) il correntista può effettuare il pagamento dei propri debiti a terzi; il servizio "Sepa Direct Debit" (SDD) è un servizio di addebito diretto pre-autorizzato per disporre incassi all'interno dei Paesi dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (Area Sepa), che consente di addebitare in automatico il conto del cliente debitore, dietro mandato concordato direttamente tra creditore e cliente debitore.

La domiciliazione è un servizio associato al conto corrente che consente di eseguire direttamente sul conto pagamenti periodici, quali le bollette e le rate del mutuo. Per attivare una domiciliazione, basta richiederlo allo sportello della propria banca. Se si chiude il conto corrente, è possibile richiedere il trasferimento automatico delle domiciliazioni alla nuova banca, che gestirà il passaggio. Il Cliente ha diritto di chiedere alla Banca di:

- bloccare tutti gli Addebiti Diretti sul proprio conto;
- bloccare gli Addebiti Diretti richiesti da uno o più Beneficiari determinati;
- autorizzare unicamente gli Addebiti Diretti disposti da uno o più Beneficiari determinati;
- limitare l'Addebito Diretto ad un determinato importo o a una determinata periodicità dell'addebito, o ad entrambi;
- presentare richiesta di rimborso per addebiti ricevuti non autorizzati entro 13 mesi dall'avvenuto addebito.

Foglio Informativo dei Servizi Accessori del Conto Corrente di Base Fasce Socialmente Svantaggiate – SERVIZIO DI INCASSO E PAGAMENTO.

Edizione n°1 del 7 gennaio 2019

Pagamento effetti ed imposte

Tramite i moduli contrassegnati dalla dicitura MAV (pagamento mediante avviso) e "FRECCIA" (bollettino bancario precompilato), il cliente debitore può effettuare il pagamento dei propri debiti ad un soggetto creditore emittente dei moduli.

I servizi di pagamento consentono inoltre di pagare imposte, contributi e tasse con le procedure F24 e F23, gratuite per la clientela, anche per le imposte iscritte al ruolo con la procedura RAV (riscossione mediante avviso), nonché taluni tributi e contributi con gli appositi bollettini.

Bonifici bancari e ordini permanenti di bonifico

Il bonifico bancario è una operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica, chiamata ordinante, ad un conto corrente di una persona fisica o giuridica, chiamata beneficiario. Viene definito "girofondi" un bonifico dove il destinatario ed il beneficiario coincidono.

È un'operazione solitamente soggetta al pagamento di una commissione a carico dell'ordinante. La commissione può dipendere dalla tipologia di bonifico (con addebito in conto, in modalità ricorrente con addebito, per cassa), dal canale di esecuzione (allo sportello, mediante Internet Banking, mediante dispositivi mobili come cellulare, Smartphone, Iphone, ecc.), dalla destinazione (stessa banca o altra banca), da eventuali agevolazioni commerciali riconosciute alla clientela.

In caso di bonifico con addebito in conto corrente, la registrazione in conto dell'operazione di addebito può comportare un costo di scritturazione, alle condizioni economiche contrattualizzate nel conto corrente.

L'ordine permanente di bonifico vengono dati dal cliente alla banca in via continuativa e presuppone più rate di pagamento. Viene eseguito con operatività automatizzata, pertanto la disposizione va richiesta ed inserita in procedura almeno una settimana antecedente alla data del primo bonifico. Solitamente viene richiesto per pagamenti con periodicità costante ed importo fisso, ma possono essere inseriti ordini con rate a cadenze irregolari e di importo tra loro diverso. Il servizio richiede sempre l'addebito in conto corrente.

I principali rischi connessi alle operazioni di pagamento a mezzo bonifico, anche permanenti, sono riconducibili a:

- inesatta indicazione dei dati da parte del Cliente; quest'ultimo resta responsabile delle eventuali conseguenze derivanti da tale errore
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di pagamento da effettuarsi in valuta estera;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza: le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

ASSEGNI	
Rilascio moduli di assegni	€ 0,00
Imposta di bollo per emissione assegni liberi	vigente normativa
Numero operazioni versamento assegni incluse nel canone	12
Versamento assegni bancari	€ 0,00
Versamento assegni circolari	€ 0,00
Commissione assegni impagati	€ 0,00
Commissione assegni richiamati	
- assegni BIM	€ 0,00
- assegni altre banche	€ 2,59
Spese richiesta fotocopie assegni e ricerche	€ 3.00 per assegno
Spese richiesta conferma emissione assegno circolare	€ 0,00
Commissione per richiesta esito/benefondi su assegni versati in cc	€ 0,00
Pagamento assegni emessi o circolati all'estero tratti su cc BIM	€ 0,00
Assegni protestati inviati e/o ritirati da Pubblico Ufficiale	solo spese notarili / pubblico ufficiale
Assegni impagati per soli oneri accessori ed emessi in violaz.art.2 L.386/90	€ 0,00
Valute versamento assegni	
- Assegni bancari BIM tratti su stessa filiale	0 giorni lavorativi
- Assegni bancari BIM tratti su altra filiale	1 giorno lavorativo
- Assegni bancari altri Istituti	2 giorni lavorativi
- Vaglia e assegni postali	3 giorni lavorativi
- Assegni circolari emessi da DEPOBank	0 giorni lavorativi

- Assegni circolari emessi da altri Istituti	1 giorno lavorativo
Valute addebito assegni insoluti	
- Assegni bancari BIM	0 giorni lavorativi
- Assegni bancari altre banche	0 giorni lavorativi
- Check truncation	Giorno di addebito
Termini di non stornabilità:	
- Contanti e assegni tratti su stessa filiale BIM	immediata
- Assegni bancari BIM tratti su altre filiali BIM	7 gg lavorativi
- Assegni circolari BIM	3 gg lavorativi
- Assegni di conto corrente postale e vaglia postali	10 gg lavorativi
- Assegni bancari tratti su altre banche	15 gg lavorativi
- Assegni circolari emessi da altre banche	4 gg lavorativi
UTENZE E DOMICILIAZIONI GENERICHE	
Bollettini bianchi postali - On-line - sportello	€ 0,00 + rec. sp. Poste € 2,00 + rec. sp. poste
Bollettini bianchi bancari - On-line - sportello	€ 0,00 € 2,00
Bollettini premarcati - On-line - sportello	€ 0,00 + rec. spese € 2,00 + rec. spese
Bollettini freccia - On-line - sportello	€ 0,00 + rec. spese € 2,00 + rec. spese
Bollettini Cbill - On-line - sportello	€ 0,70 + spese Biller € 2,00 + spese Biller
Bollettini MAV - On-line - sportello	€ 0,00 € 0,00
Bollettini RAV - On-line - sportello	€ 0,00 € 2,00
F24 - On-line - sportello	€ 0,00 € 0,00
F23 - On-line - sportello	€ 0,00 € 0,00
Commissione per stampa rendicontazione bollettino bancario	€ 2,00
Periodicità di invio rendicontazione bollettino bancario pagato	giornaliera
Prodotti autostradali	
- Commissione addebito fatture carta Viacard	€ 1,55
- Commissione addebito fatture Telepass	€ 1,55
Addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD)	
- Commissione domiciliazione in conto corrente	€ 0,00
- Spesa richiesta copia mandato Swift	€ 15,00
- Spesa richiesta copia mandato	€ 15,00
- Commissione per mancato pagamento	€ 2,00
- Spese per ritardo pagamento	€ 0,00
- Spese richiesta refund	€ 2,00
- Commissione blocco / sblocco addebito	€ 2,00
- Spese per stampa contabile	€ 0,00
- Spese per stampa contabile reversal	€ 0,00
Valute	
Addebito	0 giorni lavorativi

Giorni di postergazione valuta di addebito per pagamento effetti	0 giorni (data scadenza effetto)
Giorni di postergazione valuta di addebito per pagamento imposte modello F24	0 giorni (data scadenza effetto)
Giorni di postergazione valuta di addebito per pagamento imposte modello F23	0 giorni (data scadenza effetto)
BONIFICI SEPA	
Bonifici in uscita	
N° operazioni di pagamento effettuate tramite bonifici SEPA con addebito in conto incluse nel canone a prescindere dal canale dispositivo	6
Giroconto	
- On-line	€ 0,00
- sportello	€ 2,00
Bonifico nostra banca	
- On-line	€ 0,00
- sportello	€ 2,00
Bonifico altre banche	
- On-line	€ 0,00
- sportello	€ 2,00
Bonifici urgenti	
- On-line	€ 1,50
- sportello	€ 3,50
Bonifici in ingresso	
N° operazioni di pagamento ricevute tramite SEPA incluse nel canone (incluso accredito stipendio/pensione)	36
Giroconto	€ 0,00
Bonifico da nostra banca	€ 0,00
Bonifico da altre banche	€ 0,00
Ordini permanenti di bonifico in uscita	
N° Ordini permanenti di bonifico SEPA effettuati con addebito in conto inclusi nel canone	12
Ordine di giroconto permanente	
- On-line	€ 0,00
- sportello	€ 0,00
Ordine di bonifico permanente nostra banca	
- On-line	€ 0,00
- sportello	€ 0,00
Ordine di bonifico permanente altre banche	
- On-line	€ 0,00
- sportello	€ 0,00
Valuta di accredito in conto corrente	
Giorni di valuta accredito giroconto	0 giorni lavorativi
Giorni di valuta accredito bonifico stessa banca	0 giorni lavorativi
Giorni di valuta accredito bonifico altra banca	1 giorno lavorativo
Giorni di valuta accredito bonifico urgente	0 giorni lavorativi
Altre commissioni, spese accessorie e penali	
Richiesta di revoca ordine di bonifico (per ogni bonifico)	€ 1,50
Spese per stampa contabile beneficiario	€ 0,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dai rapporti

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l'erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.

Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l'eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per

l'utilizzo dei servizi (per esempio: moduli assegno non utilizzati; carte di debito; ecc.) e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate (per esempio: bonifici ad esecuzione posticipata per richiesta del cliente; assegni emessi e non ancora presentati per l'incasso; prelievi con la carta di debito; utilizzo della carta di credito; ecc.).

Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione (per esempio: utilizzo dei moduli assegno dopo l'iscrizione del cliente in C.A.I. – Centrale di Allarme Interbancaria).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Non oltre due mesi dalla comunicazione di estinzione o di recesso formalizzata dal cliente o dalla banca, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

Nel caso di trasferimento dei servizi di pagamento del conto e contestuale chiusura dello stesso, richiesta ai sensi dell'art.2 della legge n.33/2015, la banca trasferente ha 12 giorni, dalla data di decorrenza indicata dal cliente, per concludere le operazioni di chiusura

Ai sensi della Direttiva 2014/92/UE - richiamata dal suddetto Decreto - la banca è obbligata a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie.

Reclami

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall'intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.

2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).

L'appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all'oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.

3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Funzione Consulenza Legale e Contenzioso Via Gramsci, 7 10121 Torino
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: **reclami@bancaintermobiliare.com**
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **bim@postacert.cedacri.it**
- fax da inviare al numero 011/0828807
- consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari ed i servizi di pagamento

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.

Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.

Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito www.acf.consob.it, oppure presso le Agenzie della Banca.

3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa:

1. La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all'intermediario) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21

00187 Roma – Italia

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

LEGENDA	
Assegni salvo buon fine (SBF)	Assegni negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato
Assegni al dopo incasso	Assegni per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso
Assegni esteri	Assegni in divisa o tratti su banche estere, o tratti su banca italiana a valere su conto estero
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. I versamenti possono essere eseguiti allo sportello di filiale (canale SPO) oppure direttamente dal cliente presso un ATM abilitato (canale ATM).
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. I versamenti possono essere eseguiti allo sportello di filiale (canale SPO) oppure direttamente dal cliente presso un ATM abilitato (canale ATM).
Numero di operazioni gratuite	Alcuni conti correnti possono prevedere delle operazioni in franchigia cioè un certo numero di operazioni gratuite. Solitamente sono differenziate per tipologia di operazione. Il numero di operazioni gratuite per ciascun periodo di liquidazione è pari al numero annuo diviso il numero delle liquidazioni. Operazioni gratuite di gruppo 10: operazioni gratuite indistinte, cioè operazioni gratuite di conto corrente a prescindere dalla tipologia di operazione.
Richieste di esito	Richieste di esito su assegni inviati all'incasso
MAV	Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore
Bollettino bancario "Freccia"	Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente
Bonifico estero	Bonifico da e per l'estero o espresso in valuta diversa da quella corrente, esclusi i bonifici transfrontalieri soggetti al regolamento CE 924/2009.
IBAN	Acronimo del termine Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente
SWIFT	Acronimo del termine Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, società che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico ed altre operazioni bancarie
Bonifici Italia regolati con addebito in conto corrente	Tipologia di bonifico più comune e versatile, dove la provvista viene automaticamente prelevata dal conto corrente di appoggio. Consente anche di impostare operazioni periodiche o ricorrenti.
Bonifici Italia regolati per cassa in contanti	I bonifici per cassa in contanti possono essere effettuati anche da nominativi che non intrattengono rapporto

	di conto con l'Istituto. Di norma, il pagamento accettato dall'istituto è il denaro contante o l'assegno circolare.
Bonifici con coordinate bancarie del beneficiario errate o mancanti	Bonifici disposti senza l'indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente
Bonifici – valuta di accredito	Il conto del beneficiario di un pagamento sarà accreditato (come disponibilità e come valuta) il giorno stesso nel quale la banca riceve i fondi. Il beneficiario ha subito la piena disponibilità della somma accreditata in conto.
Bonifici – valuta di addebito	L'addebito sul conto dell'ordinante sarà effettuato con data valuta corrispondente alla data di operazione.
Bonifici – Data di esecuzione	è la giornata lavorativa nella quale la banca dell'ordinante addebita il conto di pagamento ed attiva la procedura di trasferimento dei fondi.
Bonifici – Data di pagamento	è la giornata lavorativa la banca del beneficiario riceve i fondi ed accredita il conto del beneficiario, rendendo l'importo immediatamente disponibile.
Bonifici non completi	Con coordinate bancarie del beneficiario mancanti: ABI, CAB, C/C o IBAN - e del BIC della banca destinataria) - Bonifici disposti senza l'indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente.
Bonifici – Reg. (UE) n.260/2012	Si definiscono transfrontalieri i bonifici denominati in Euro, in una delle monete degli Stati Membri dell'Unione Europea o in una delle monete dei Paesi aderenti all'Associazione Europea di Libero scambio (EFTA). Le norme di cui al Regolamento UE 260/2012 si applicano invece ai bonifici transfrontalieri, denominati in euro, da e per i paesi UE, da e per Norvegia, Islanda e Liechtenstein, paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (EEA). I bonifici che rientrano nel Regolamento UE 260/2012 saranno eseguiti alle medesime condizioni economiche applicate ai bonifici nazionali (standard o particolari; vedasi il Foglio Informativo relativo ai Conti Correnti in Euro) a condizione che siano correttamente espressi i codici IBAN, BIC e SHA della banca del beneficiario e che ne sia consentita la lavorazione automatica. La Svizzera, San Marino, il Principato di Monaco, le Isole di Jersey, Guernsey e l'Isola di Man, pur appartenendo all'Area Unica dei Pagamenti in Euro, non fanno parte dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (EEA), pertanto i bonifici da e verso questi Paesi non rientrano nel Regolamento UE 260/2012.
Bonifici (SEPA Credit Transfert - SCT)	È lo strumento per effettuare bonifici in euro all'interno dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA). Le caratteristiche principali dell'SCT sono: 1.obbligo di utilizzare il codice IBAN come identificativo unico del conto di accredito: per disporre un bonifico è necessario essere in possesso delle coordinate bancarie IBAN (International Bank Account Number) del Pagatore e del Beneficiario. Il Cliente trova l'indicazione del proprio codice IBAN nel frontespizio del proprio estratto conto o può richiederlo all'Agenzia della Banca presso la quale intrattiene il conto. 2.valuta di accredito: è vietato antergare la valuta del pagamento. L'addebito sul conto del Pagatore avverrà sempre con valuta corrispondente al giorno in cui l'operazione di pagamento è eseguita. 3.tempi di esecuzione: i bonifici sono eseguiti dalla banca entro 1 (uno) giorno operativo o, se l'ordine viene effettuato su supporto cartaceo, entro 2 (due) giorni operativi successivi a quello in cui l'Ordine di Pagamento è stato ricevuto dalla banca. 4.causale del trasferimento: la causale del bonifico può contenere un massimo di 140 caratteri.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
CBILL	Servizio, istituito dal Consorzio CBI, per il pagamento online delle bollette/fatture. Consente ai titolari di conto corrente online di pagare via internet tutte le bollette e le fatture emesse dalle aziende e dalle pubbliche amministrazioni centrali o locali (che abbiano preventivamente aderito al servizio), per il pagamento di utenze, servizi e tributi.
Sepa Direct Debit (SDD)	È lo strumento di incasso in euro all'interno dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro SEPA; l'addebito del Conto del Pagatore viene effettuato su iniziativa del Beneficiario, senza che la banca chieda conferma dell'addebito al Pagatore. Questa modalità di pagamento si basa su un accordo preliminare (Mandato) che interviene direttamente tra il Beneficiario e il Pagatore. Il Cliente ha diritto di chiedere alla Banca di: 1.bloccare tutti gli Addebiti Diretti sul proprio conto;2.bloccare gli Addebiti Diretti richiesti da uno o più Beneficiari determinati;3.autorizzare unicamente gli Addebiti Diretti disposti da uno o più Beneficiari determinati;4.limitare l'Addebito Diretto ad un determinato importo o a una determinata periodicità dell'addebito, o ad entrambi;5.presentare richiesta di rimborso per addebiti ricevuti non autorizzati entro 13 mesi dall'avvenuto addebito.
Servizi di pagamento	Per Servizi di Pagamento si intendono le seguenti attività: 1) servizi che permettono di depositare contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento 3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i> ; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo; c) bonifici, inclusi ordini permanenti;

	<ol style="list-style-type: none">4) esecuzione di operazioni di pagamento, quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento, mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i>; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c) bonifici, inclusi ordini permanenti;5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;6) rimessa di denaro;7) servizi di disposizione di ordine di pagamento.
--	---



FOGLIO INFORMATIVO DEL SERVIZIO ESTERO Conto di Base – Fasce Socialmente Svantaggiate

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.
Sede Legale: V. Gramsci, 7 – 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800
Sito internet: www.bancaintermobiliare.com
Capitale sociale € 156.757.116. i.v.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016
Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

SPAZIO RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede		
Codice consulente:	Nome:	Cognome:
Indirizzo:		
Telefono:	E-mail:	n° iscrizione albo:

CHE COS'È IL SERVIZIO ESTERO

Il Servizio Accessorio Estero consente lo svolgimento di alcune specifiche operazioni in valuta estera. Nel presente Foglio Informativo, inoltre, sono esposte anche le norme regolanti le principali operazioni estero effettuate allo sportello, indicandone le relative condizioni economiche.

I principali rischi connessi alle operazioni di pagamento effettuate tramite il servizio estero, sono riconducibili a:

Assegni:

- il mancato pagamento dell'assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari);
- mancanza di autorizzazione ad emettere assegni del traente (assegni bancari);
- irregolarità dell'assegno;
- contraffazione totale o parziale dell'assegno;
- il rischio di cambio per disposizioni d'incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Bonifici

- inesatta indicazione dei dati da parte del Cliente; quest'ultimo resta responsabile delle eventuali conseguenze derivanti da tale errore;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza: le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

LISTINO CAMBI COMMERCIALI - SPREAD SU CAMBIO	
Listino Cambi divise straniere Commerciale (differenziali) - Acquisto	0,10%
Listino Cambi divise straniere Commerciale (differenziali) - Vendita	0,10%
Nell'ambito del conto corrente multicurrency è possibile attivare sotto-rubriche per effettuare operazioni bancarie e di investimento nelle seguenti valute senza conversione valutaria: AUD - Dollaro Australiano; CAD - Dollaro Canadese; CHF - Franco Svizzero; CNY - Renminbi Cinese; CZK - Corona Rep. Ceca; DKK - Corona Danese; GBP - Sterlina Inglese; HKD - Dollaro Hong Kong; HRK - Kuna Croazia; HUF - Fiorino Ungherese; ILS - Nuovo Siclo Israeliano; ISK - Corona Islandese; JPY -Yen Giapponese; MXN - Nuovo Peso Messico; NOK - Corona Norvegese; NZD - Dollaro New Zealand; PLN - Zloty Polonia; RON - Nuovo Leu Romania; RUB - Rublo Russia; SEK - Corona Svedese; SGD - Dollaro Singapore; THB -Bath Thailandese; TRY - Lira Turchia; USD - Dollaro USA.	
ASSEGNI ESTERI	
Assegni esteri Salvo Buon Fine (SBF) in euro o in valuta estera	
Spese negoziazione assegni	€ 0,00
Commissioni servizio operazioni	€ 0,00

Commissione insoluto	€ 0,00
Assegni esteri al dopo incasso	
Spese negoziazione assegni	€ 0,00
Commissioni servizio operazioni	€ 0,00
Commissione insoluto	€ 0,00
Spesa per operazione incasso assegno circolare estero	€ 0,00
Giorni valuta	
Giorni valuta di accredito assegni emessi nella Divisa del Paese Trassato	7 giorni lavorativi da data operaz. contabile
Giorni valuta di accredito assegni emessi in Euro su Banche Area EURO	7 giorni lavorativi da data operaz. contabile
Giorni disponibilità assegni in EURO su banche non italiane	12 giorni lavorativi
Termini di non stornabilità assegni, giorni lavorativi successivi alla data negoziazione (per tutte le tipologie di assegno Italia)	7 Giorni lavorativi da data operazione
Valuta di addebito assegno reso insoluto	Data versamento
BONIFICI EXTRA – SEPA¹	
Commissioni	
Giroconti in Euro o Divisa con addebito in c/c	
- On-line	€ 0,00
- sportello	€ 2,00
Bonifici in uscita in Euro o Divisa con addebito in c/c	
- On-line	€ 0,00
- sportello	€ 2,00
Bonifici urgenti in Euro o Divisa con addebito in c/c	
- On-line	€ 1,50
- sportello	€ 3,50
Bonifici in ingresso	€ 0,00
Valute estero	
Giorni di valuta di accredito giroconto in Euro	Data Forex + 0 gg. Lavorativi
Giorni di valuta di accredito giroconto in Divisa	Data Forex + 0 gg. Lavorativi
Giorni di valuta di addebito giroconto in Euro	Data Contabile + 0 gg. Lavorativi
Giorni di valuta di addebito giroconto in Divisa	Data Forex + 0 gg. Lavorativi
Giorni di valuta di accredito bonifici in Euro	Data Forex + 0 gg. Lavorativi
Giorni di valuta di accredito bonifici in Divisa	Data Forex + 0 gg. Lavorativi
Giorni di valuta di addebito bonifici in Euro	Data Contabile + 0 gg. Lavorativi
<p>¹ Per i bonifici disposti verso i paesi della SEPA, che prevedono o meno una conversione valutaria l'ordinante e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento (Spese SHA).</p> <p>Per i bonifici extra SEPA disposti verso paesi al di fuori della Unione Europea che prevedono o meno una conversione valutaria l'ordinante può decidere la ripartizione delle spese bancarie istruendo la propria banca sull'applicazione dei tipi spese SHA o OUR di seguito descritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHA spese ripartite tra ordinante e beneficiario. All'ordinante e al beneficiario vengono addebitati i costi previsti dal proprio istituto mentre le spese della banca del beneficiario e di eventuali banche intermediarie vengono pagate dal beneficiario; - OUR, tutte le spese a carico dell'ordinante, incluse quelle della banca beneficiaria - in tale ipotesi il beneficiario riceve l'esatto importo del bonifico senza deduzione di spese. La banca del beneficiario richiederà successivamente le spese alla banca ordinante che si rivarrà sul proprio cliente. 	

RECESSO E RECLAMI

Recesso dai rapporti

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l'erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese, Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.

Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l'eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l'utilizzo dei servizi (per esempio: moduli assegno non utilizzati; carte di debito; ecc.) e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate (per esempio: bonifici ad esecuzione posticipata per richiesta del cliente; assegni emessi e non ancora presentati per l'incasso; prelievi con la carta di debito; utilizzo della carta di credito; ecc.).

Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione (per esempio: utilizzo dei moduli assegno dopo l'iscrizione del cliente in C.A.I. – Centrale di Allarme Interbancaria).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Non oltre due mesi dalla comunicazione di estinzione o di recesso formalizzata dal cliente o dalla banca, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

Nel caso di trasferimento dei servizi di pagamento del conto e contestuale chiusura dello stesso, richiesta ai sensi dell'art.2 della legge n.33/2015, la banca trasferente ha 12 giorni, dalla data di decorrenza indicata dal cliente, per concludere le operazioni di chiusura

Ai sensi della Direttiva 2014/92/UE - richiamata dal suddetto Decreto - la banca è obbligata a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie.

Reclami

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall'intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.

2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).

L'appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all'oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.

3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Funzione Consulenza Legale e Contenzioso Via Gramsci, 7 10121 Torino
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: **reclami@bancaintermobiliare.com**
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **bim@postacert.cedacri.it**
- fax da inviare al numero 011/0828807
- consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari ed i servizi di pagamento

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.

Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.

Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito www.acf.consob.it, oppure presso le Agenzie della Banca.

3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa:

1. La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all'intermediario) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21

00187 Roma – Italia

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

LEGENDA	
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Termini di non stornabilità (dell'assegno)	Termini espressi in giorni lavorativi decorsi i quali l'assegno non può essere più riaddebitato al Cliente. Tali termini sono espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione, sia per gli assegni bancari che per gli assegni circolari tratti su altre banche e Uffici Postali.
Listino Commerciale	Le quotazioni per ogni singola divisa vengono rilevate dal mercato monetario dei cambi sulle quali vengono applicati i differenziali, in percentuale, che con i relativi arrotondamenti determinano il listino operativo. Con queste modalità una procedura interna della banca aggiorna ogni 4 minuti i cambi operativi che vengono applicati automaticamente alle singole operazioni commerciali. Il cliente può richiedere gratuitamente i cambi operativi del momento. Per operazioni in divisa Renminbi (Yuan) Cinese CNY: si prende come riferimento il CNY consegnabile, la quotazione spot è quella del "deliverable" trattato ad Hong Kong e denominato "CNH".
BONIFICI DA E PER L'ESTERO SOGGETTI AL REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012	Si definiscono transfrontalieri i bonifici denominati in Euro, in una delle monete degli Stati Membri dell'Unione Europea o in una delle monete dei Paesi aderenti all'Associazione Europea di Libero scambio (EFTA). Le norme di cui al Regolamento UE 260/2012 si applicano invece ai bonifici transfrontalieri, denominati in euro, da e per i paesi UE, da e per Norvegia, Islanda e Liechtenstein, paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (EEA). I bonifici che rientrano nel Regolamento UE 260/2012 saranno eseguiti alle medesime condizioni economiche applicate ai bonifici nazionali (standard o particolari; vedasi il Foglio Informativo relativo ai Conti Correnti in Euro) a condizione che siano correttamente espressi i codici IBAN, BIC e SHA della banca del beneficiario e che ne sia consentita la lavorazione automatica. La Svizzera, San Marino, il Principato di Monaco, le Isole di Jersey, Guernsey e l'Isola di Man, pur appartenendo all'Area Unica dei Pagamenti in Euro, non fanno parte dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (EEA), pertanto i bonifici da e verso questi Paesi non rientrano nel Regolamento UE 260/2012.
Prodotti accessori/facoltativi (contratti accessori)	Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza i quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno dal cliente. N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale.
Bonifici – Valuta di accredito	Il conto del beneficiario di un pagamento sarà accreditato (come disponibilità e come valuta) il giorno stesso nel quale la banca riceve i fondi. Il beneficiario ha subito la piena disponibilità della somma accreditata in conto.
Bonifici – Valuta di addebito	L'addebito sul conto dell'ordinante sarà effettuato con data valuta corrispondente alla data di operazione.
Bonifici – Data di esecuzione	È la giornata lavorativa nella quale la banca dell'ordinante addebita il conto di pagamento ed attiva la procedura di trasferimento dei fondi.
Bonifici – Data di pagamento	È la giornata lavorativa la banca del beneficiario riceve i fondi ed accredita il conto del beneficiario, rendendo l'importo immediatamente disponibile.
Bonifici non completi	Con coordinate bancarie del beneficiario mancanti: ABI,CAB, C/C o IBAN - e del BIC della banca destinataria) - Bonifici disposti senza l'indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente.
Servizi di Pagamento	Per Servizi di Pagamento si intendono le seguenti attività:

	<ol style="list-style-type: none">1) servizi che permettono di depositare contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo; c) bonifici, inclusi ordini permanenti;4) esecuzione di operazioni di pagamento, quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento, mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c) bonifici, inclusi ordini permanenti;5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;6) rimessa di denaro;7) servizi di disposizione di ordine di pagamento;8) servizi di informazione sui conti.
--	---



FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI INTERNET BANKING Conto Corrente di Base Fasce Socialmente Svantaggiate

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.
Sede Legale: V. Gramsci, 7 – 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800
Sito internet: www.bancaintermobiliare.com
Capitale sociale € 156.757.116. i.v.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016
Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

SPAZIO RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede		
Codice consulente:	Nome:	Cognome:
Indirizzo:		
Telefono:	E-mail:	n° iscrizione albo:

Il Servizio Home Banking è composto da:

- Servizio Internet Banking
- Servizio SMS alert
- Servizio Secure Call

CHE COSA E' IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING

L'Internet Banking è il servizio che consente al cliente di ottenere informazioni e/o disporre operazioni per via telematica, secondo le modalità tecniche e operative proprie del profilo prescelto, sui rapporti intestati al cliente stesso indicati alla banca all'atto dell'apertura o in un momento successivo. Per poter usufruire del servizio, il cliente deve essere in possesso dell'attrezzatura tecnica idonea a consentire l'accesso alla rete Internet, sulla base di un accordo concluso dal cliente medesimo con un ISP (Internet Service Provider). La Banca trasmette al cliente in modalità riservata i codici di accesso al servizio assegnati. Il servizio non può essere attivato su rapporti a firme congiunte. Il servizio è disponibile per i clienti che forniscono alla Banca un numero di telefono cellulare per poter utilizzare il servizio di autenticazione Secure Call necessario per poter accedere ed effettuare operazioni dispositive.

Servizio SMS alert

Consente di richiedere alla banca o di ricevere direttamente dalla banca stessa, sul proprio telefono cellulare con funzione SMS, comunicazione di dati relativi ai rapporti e ai movimenti di conto corrente e agli altri servizi a lui intestati e/o cointestati, ad oggi disponibili, o che venissero in seguito resi disponibili.

Servizio Secure Call

Il servizio "Secure Call" è una funzionalità (utilizzabile solo con l'attivazione del servizio Internet Banking) che consente di confermare le operazioni dispositive (on line) tramite il cellulare abilitato al servizio. Con questa funzionalità il Cliente visualizza la password "usa e getta" (One Time Password – OTP) nell'area riservata dell'Internet Banking e la digita sul telefono dopo aver chiamato il numero verde dedicato. Per tutte le informazioni sul servizio "Secure Call" si rimanda alle istruzioni operative disponibili nell'area riservata del sito internet della Banca.

Principali rischi

I principali rischi sono:

- la possibilità che le condizioni economiche applicate al servizio possano variare (ove contrattualmente previsto) in senso sfavorevole per il cliente.
- improvvise interruzioni delle connessioni internet, malfunzionamenti dei siti o dei server di riferimento, anomalie del proprio personal computer, potrebbero causare disagi anche gravi al cliente.
- utilizzo fraudolento da parte di terzi non legittimati dei codici di accesso e dispositivi. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia nonché la massima riservatezza nell'uso degli stessi; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco dei codici, secondo le modalità contrattualmente previste.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza: le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

INTERNET BANKING DISPOSITIVO	
Canone mensile per utilizzo Internet Banking	€ 0,00
Operatività Internet Banking su c/c	dispositivo
Servizio secure call	

Canone mensile del servizio	€ 0,00
Costo chiamata dall'Italia	gratuito
Costo richiamata all'estero	in base alle tariffe previste dall'operatore
Servizio SMS alert	
Primi 50 SMS	gratuiti
Dal 51°	€ 0,15 per sms
Tipologia di messaggi gestiti	<ul style="list-style-type: none"> - SMS informativi di conto corrente (accrediti, addebiti, saldo, ecc.) - SMS sicurezza conto corrente (disposizioni da Internet Banking) - SMS carta di debito (prelievi e pagamenti) - SMS informativi mercati (servizio disponibile da aprile 2019)
SMS per rigenerazione PIN Internet Banking	€ 0,15
Limiti operativi internet Banking	
- Limite operatività giornaliera per singolo conto corrente	€ 10.000,00
- Limite operatività totale mensile del multicanale bonifici / giroconti	€ 50.000,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dai rapporti

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l'erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese, Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovute per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.

Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l'eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l'utilizzo dei servizi (per esempio: moduli assegno non utilizzati; carte di debito; ecc.) e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate (per esempio: bonifici ad esecuzione posticipata per richiesta del cliente; assegni emessi e non ancora presentati per l'incasso; prelievi con la carta di debito; utilizzo della carta di credito; ecc.).

Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione (per esempio: utilizzo dei moduli assegno dopo l'iscrizione del cliente in C.A.I. – Centrale di Allarme Interbancaria).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Non oltre due mesi dalla comunicazione di estinzione o di recesso formalizzata dal cliente o dalla banca, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

Nel caso di trasferimento dei servizi di pagamento del conto e contestuale chiusura dello stesso, richiesta ai sensi dell'art.2 della legge n.33/2015, la banca trasferente ha 12 giorni, dalla data di decorrenza indicata dal cliente, per concludere le operazioni di chiusura

Ai sensi della Direttiva 2014/92/UE - richiamata dal suddetto Decreto - la banca è obbligata a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie.

Reclami

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall'intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.

2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).

L'appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all'oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.

3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Funzione Consulenza Legale e Contenzioso Via Gramsci, 7 10121 Torino

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: **reclami@bancaintermobiliare.com**
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **bim@postacert.cedacri.it**
- fax da inviare al numero 011/0828807
- consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari ed i servizi di pagamento

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.

Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.

Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito www.acf.consob.it, oppure presso le Agenzie della Banca.

3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa:

1. La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all'intermediario) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21

00187 Roma – Italia

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

LEGENDA

Codici di accesso/sicurezza	Si intendono la username che consente l'identificazione del cliente, la password ricevuta con SMS e la one time password che, conosciuta solamente dal cliente, consente di accedere ai servizi per i quali è abilitato.
E-mail	Elettronic mail o posta elettronica; messaggio creato, inviato e letto sul computer. L'invio del messaggio mediante posta elettronica può avvenire tra computer e sistemi collegati via Internet tramite modem.
Sito	Spazio accessibile sulla rete Internet individuato attraverso un apposito indirizzo, che viene reso noto da chi vi abbia interesse.
One time password	One-Time Password è una password di autenticazione valida per una singola sessione di accesso o per disporre una singola operazione garantendo, così, una maggiore sicurezza rispetto ad una password statica.
Limiti operativi di importo	Limite d'importo per l'esecuzione di una certa operazione (bonifici e giroconti). Questo prodotto, infatti, consente un'operatività limitata, anche in presenza di saldi di conto capienti.
Alert SMS su titoli	Quando un certo titolo raggiunge un valore stabilito dall'utente, a quest'ultimo viene inviato un SMS di avviso
Internet	Internet (pronuncia in-ter-net, composto del latino inter, "fra" e dell'inglese net, "rete") è percepita come la più grande rete telematica mondiale, e collega alcune centinaia di milioni di elaboratori per suo mezzo interconnessi. Nell'arco di alcuni decenni è oggi considerata la rete globale.
Prodotti accessori/facoltativi (contratti accessori)	Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza i quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno dal cliente. N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale.